

Lotto 7 A

**UNIONE COLLINE MATILDICHE
(Provincia di REGGIO EMILIA)**

Capitolato speciale dell'assicurazione

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCT/RCO)
--

CIG 6621440923

Durata del contratto

dalle ore 24 del:	29/06/2016
alle ore 24 del:	31/12/2020

Unione Colline Matildiche – Capitolato speciale dell'assicurazione RCT/RCO

Sommario

Definizioni

1.0 Norme che regolano l'assicurazione in generale

- 1.1 Prova del contratto
- 1.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- 1.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede
- 1.4 Durata del contratto
- 1.5 Recesso in caso di sinistro
- 1.6 Oneri fiscali
- 1.7 Foro competente
- 1.8 Forma delle comunicazioni
- 1.9 Rinvio alle norme di legge
- 1.10 Clausola broker
- 1.11 Coassicurazione e delega
- 1.12 Interpretazione del contratto
- 1.13 Informazione sinistri
- 1.14 Rescissione automatica
- 1.15 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

2.0 Norme che regolano l'assicurazione responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera

2.0.1 Descrizione del rischio

- 2.1 Oggetto dell'assicurazione
- 2.2 Estensione territoriale
- 2.3 Soggetti esclusi dal novero dei terzi
- 2.4 Precisazioni di garanzia
- 2.5 Esclusioni
- 2.6 Responsabilità personale dei prestatori di lavoro e non
- 2.7 Denuncia dei sinistri – Obblighi dell'Assicurato
- 2.8 Franchigia frontale - S.I.R. - Gestione delle vertenze di danno e spese di resistenza
- 2.9 Liquidazione delle franchigie
- 2.10 Determinazione e Regolazione del premio
- 2.11 Pluralità di assicurati – Limite massimo del risarcimento

3.0 Condizioni particolari e delimitazioni dell'assicurazione (sempre operanti)

- 3.1 Malattie professionali
- 3.2 Committenza veicoli
- 3.3 Affidamento auto
- 3.4 Danni da furto commesso con uso di impalcature o ponteggi dell'Assicurato
- 3.5 Danni a cose consegnate e non consegnate
- 3.6 Danni a cose in consegna o custodia
- 3.7 Danni a veicoli
- 3.8 Danni da inquinamento accidentale
- 3.9 Danni da interruzioni o sospensioni di attività
- 3.10 Danni da incendio
- 3.11 Danni da cedimento o franamento del terreno
- 3.12 Danni a condutture ed impianti sotterranei
- 3.13 Errato trattamento di dati personali

Scheda tecnica

Unione Colline Matildiche – Capitolato speciale dell'assicurazione RCT/RCO

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, utilizzati nel contratto, le Parti convengono di attribuire il significato di seguito precisato:

Compagnia o Società

L'Impresa Assicuratrice delegataria e le Imprese coassicuratrici (qualora previste).

Contraente

Unione Colline Matildiche - P.zza Dante n. 1 – 42020 Quattro Castella (RE) – p.iva/c.f.: 02358290357

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.

Hanno la qualifica di Assicurato: il Contraente e i suoi Amministratori e Prestatori di lavoro, il Segretario Generale, nonché tutti i soggetti (quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo: volontari, tirocinanti, partecipanti ad attività di formazione in genere, ecc.) della cui opera il Contraente si avvalga ai fini dello svolgimento e della prestazione delle proprie attività e servizi, esclusi gli appaltatori e i subappaltatori nonché i rispettivi dipendenti.

Polizza

Il contratto di assicurazione.

Premio

La somma dovuta alla Società.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Danni

Il pregiudizio economico conseguente a morte, lesioni personali e/o danneggiamento di cose.

Indennizzo / Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Scoperto

La percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Franchigia

La parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Periodo assicurativo annuo

L'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione.

Broker incaricato

Assiteca BSA Srl – Iscrizione R.U.I. n. B163861, mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

Cose

Sia i beni materiali sia gli animali.

Unione Colline Matildiche – Capitolato speciale dell'assicurazione RCT/RCO

Appaltatore / Subappaltatore

La persona fisica o giuridica cui il Contraente abbia affidato, mediante contratto di appalto o subappalto - a norma di legge - l'esecuzione di lavori, di servizi o forniture.

Prestatori di lavoro

I dipendenti dell'Assicurato Contraente nonché le persone fisiche non dipendenti di cui - ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto di lavoro - questi si avvalga nell'esercizio dell'attività assicurata e per le quali abbia l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL.

Sono compresi:

- i dipendenti dell'Assicurato distaccati temporaneamente presso altri Enti o Aziende;
- i lavoratori parasubordinati di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000;

e ogni altra persona (es. borsisti, studenti, etc.);

per i quali, ai sensi di legge, l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL sia posto a carico dell'Assicurato.

Retribuzioni lorde

L'ammontare delle retribuzioni, al lordo di ogni ritenuta, corrisposte dal Contraente ai Prestatori di lavoro, nonché le remunerazioni erogate al Segretario.

Unione Colline Matildiche – Capitolato speciale dell'assicurazione RCT/RCO

1.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 Prova del contratto

L'assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.

1.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata, sempre che detto pagamento - in deroga all'art. 1901 C.C. - avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

1.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

1.4 Durata del contratto

Il presente contratto ha la durata indicata nella scheda tecnica e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita, senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Nel caso di contratto di durata poliennale, il Contraente ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi alla Società almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

1.5 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 (centottanta) giorni da darsi tramite lettera raccomandata A.R. o PEC.

Unione Colline Matildiche – Capitolato speciale dell'assicurazione RCT/RCO

Nel caso una delle parti eserciti tale facoltà, la Società rimborserà al Contraente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso, compreso - nel solo caso in cui sia la Società a recedere dal contratto - l'importo corrispondente al rateo di imposte.

1.6 Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali - presenti e futuri - relativi al premio dell'assicurazione, sono a carico del Contraente anche se ne sia stato anticipato il pagamento dalla Società.

1.7 Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente il Foro del luogo dove ha sede legale il Contraente.

Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione, sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi dove ha sede legale il Contraente e/o l'Assicurato.

1.8 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o telegramma o telefax o e.mail.

1.9 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è espressamente regolato dalle presenti condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

1.10 Clausola broker

Il Contraente si avvale, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto dell'assistenza e della consulenza del Broker incaricato.

Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker incaricato. Per effetto di tale pattuizione, ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker incaricato, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente stesso e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker incaricato si intenderà come fatta al Contraente.

Resta inteso che il Broker incaricato gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto.

La Società dà e prende atto che il pagamento dei premi viene effettuato tramite il Broker incaricato e riconosce che il pagamento effettuato in buona fede dal Contraente al Broker incaricato si considera - ai fini di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. - come eseguito nei confronti della Società e deve pertanto intendersi liberatorio per il Contraente.

Il Broker incaricato si impegna a dare una tempestiva comunicazione alla Società degli incassi realizzati per titoli relativi al presente contratto rilasciati dalla Società medesima procedendo quindi a regolarne i rispettivi importi con estratto all'ultimo giorno del mese nel quale è stato effettuato l'incasso e alla corresponsione materiale dei premi entro il giorno 10 del mese successivo.

La remunerazione del Broker è a carico della Società nella misura percentuale pari al **3,99%** (tre virgola novantanove per cento) del premio dell'assicurazione.

1.11 Coassicurazione e delega (se consentita dalla procedura di selezione per l'affidamento del contratto)

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;

Unione Colline Matildiche – Capitolato speciale dell'assicurazione RCT/RCO

- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker incaricato che provvederà a rimmetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

1.12 Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

1.13 Informazione sinistri

La Società si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza annuale ed entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta scritta, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri riguardanti il presente contratto e, in particolare, l'elenco dei sinistri denunciati, recante:

- numero del sinistro della Società;
- data di accadimento;
- tipologia del danno;
- stato del sinistro ("in trattativa", "liquidato" e "chiuso senza seguito");
- importo liquidato e relativa data della liquidazione ovvero importo posto a riserva;

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

1.14 Rescissione automatica

Qualora la Società, avvalendosi della facoltà concessa dalle norme contrattuali, comunichi il proprio recesso dal presente contratto di assicurazione, il Contraente avrà facoltà di rescindere, con pari effetto, tutti i contratti di assicurazione o parte di essi - ovvero le quote di partecipazione agli stessi - assegnati alla Società medesima in esito alla procedura mediante la quale è stato assegnato il presente contratto.

1.15 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, la Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

Al fine di assicurare la tracciabilità gli strumenti di pagamento devono recare il CIG (Codice Identificativo Gara) attribuito al contratto. Ai sensi della richiamata normativa, qualora la Società non assolva tali obblighi il presente contratto si risolve di diritto.

Unione Colline Matildiche – Capitolato speciale dell'assicurazione RCT/RCO

2.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT/RCO)

2.0.1 Descrizione del rischio

Premesso che l'UNIONE COLLINE MATILDICHE (nel seguito denominata in breve UNIONE) è costituita tra i comuni di Albinea, Quattro Castella, Vezzano sul Crostolo, la presente assicurazione è operante, nei limiti dei massimali pattuiti e ferme le esclusioni precisate in polizza, per i rischi della responsabilità civile derivante all'UNIONE dall'esercizio e dallo svolgimento delle proprie attività istituzionali nonché di ogni altra attività esercitata per effetto di leggi, regolamenti, delibere o determinazioni dei propri organi o uffici, presenti e future, svolte in qualsiasi forma - anche in concorso con altri soggetti o tramite volontariato, associato e non - e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, con la sola esclusione delle attività delegate o attribuite ad Aziende Speciali e Consorzi o ad altri enti pubblici o privati, che gestiscano, per conto dell'UNIONE, servizi o attività in regime di concessione o di appalto, salvo che ne derivi all'UNIONE stessa una responsabilità indiretta o solidale.

Ciò premesso l'assicurazione ha quindi validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità civile dell'UNIONE, sia diretta sia indiretta, anche quale committente, organizzatore, promotore o a qualunque altro titolo, potendo l'attività essere svolta direttamente o indirettamente e comportare pertanto il ricorso a prestazioni di soggetti terzi (es.: appaltatori e subappaltatori) con i quali non sussistono rapporti di lavoro subordinato o di parasubordinazione.

Sono comprese le attività svolte dai dipendenti dell'UNIONE presso altri Enti a seguito di delega e/o comando.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si indicano di seguito i principali servizi delegati o attribuiti all'UNIONE:

- Organizzazione e gestione giuridica del personale
- Servizio Intercomunale Polizia Municipale
- Servizio di Catasto
- Sportello unico delle attività produttive (SUAP)
- Servizio Appalti e Gare per fornitura di beni, lavori e servizi
- Recupero crediti
- Servizi Sociali
- Servizio Informatico associato e di government
- Servizio Protezione Civile
- Servizio Assistenza Disabili
- Servizio Minori

L'assicurazione manterrà piena efficacia anche in relazione alla delega e/o trasferimento di ulteriori servizi da parte dei Comuni costituenti l'UNIONE, restando tuttavia inteso che - **salvo espressa pattuizione che dovrà risultare da specifica appendice contrattuale** - **devono intendersi espressamente esclusi dalla presente assicurazione i rischi riconducibili alla proprietà e/o alla manutenzione di strade o altre infrastrutture viarie**, in quanto rientranti nelle prerogative dei Comuni richiamati in premessa.

L'assicurazione vale altresì per le attività complementari, accessorie, preliminari e conseguenti rispetto a quelle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata. Sono pure comprese le attività e/o i servizi, svolti da soggetti con cui l'UNIONE intrattenga rapporti di collaborazione e/o convenzione, ai quali la medesima UNIONE partecipi con propri mezzi e/o personale e/o costi anche se non deliberati con atto specifico.

Sono compresi i rischi derivanti dalla proprietà e/o dall'uso e/o dalla conduzione di ogni bene, mobile o immobile, di fatto utilizzato, necessario o ritenuto idoneo od utile nello svolgimento dell'attività.

Sono altresì comprese, senza eccezioni, tutte le attività connesse, accessorie, collaterali e complementari, anche aventi carattere ricreativo, nessuna esclusa, rispetto a quelle principali e prevalenti sopra indicate, ed inoltre qualsiasi altra attività prevista dallo statuto, anche espletata a nuovo e la cui gravosità non sia stata computata al momento della stipula del contratto - ferma l'esclusione sopra evidenziata - in relazione all'assunzione da parte dell'UNIONE dell'esecuzione e gestione di tutti i servizi e le attività consentiti dalla legge in relazione al proprio status giuridico.

2.1 Oggetto dell'assicurazione

A. Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni involontariamente cagionati a

Unione Colline Matildiche – Capitolato speciale dell'assicurazione RCT/RCO

terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza.

B. Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/65 n. 1124 e successive modifiche nonché del D.Lgs 23/02/2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai Prestatori di lavoro addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, compresi gli infortuni "in itinere";
- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n. 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati ai Prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali.

L'assicurazione si estende anche a coloro che prestano servizio presso l'Assicurato, per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro, per i quali faccia carico all'Assicurato la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il Contraente sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; non costituisce tuttavia causa di decadenza dalla copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di leggi vigenti o da involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per:

- la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12.06.84 n. 222 e successive modifiche.

L'assicurazione vale anche per ogni eventuale azione di regresso esperita da qualsiasi Istituto od Ente ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

2.2 Estensione territoriale

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.

2.3 Soggetti esclusi dal novero dei terzi

Ai fini dell'assicurazione RCT tutti i soggetti, sia persone giuridiche che fisiche, sono considerati "terzi" rispetto all'Assicurato. Non sono considerati terzi i Prestatori di lavoro dell'Assicurato, per morte e lesioni personali subite in occasione di lavoro o servizio, in quanto sia operante nei loro confronti l'assicurazione R.C. verso prestatori di lavoro (RCO). In caso contrario saranno considerati terzi a tutti gli effetti.

2.4 Precisazioni di garanzia

A mero titolo esemplificativo e senza che ciò possa intendersi limitativo della garanzia assicurativa, ferme restando le "Esclusioni" di cui alla norma 2.5 che segue, l'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante:

1. da proprietà e/o conduzione di fabbricati in genere, dei relativi impianti destinati alla loro conduzione e delle pertinenze, senza eccezioni, compresi antenne, recinzioni, cancelli, porte, sbarre e ogni altro dispositivo simile, anche ad apertura automatica; è compresa la responsabilità derivante da conduzione di fabbricati (e relativi impianti) in locazione al Contraente e da questi sublocati o concessi in uso ad utenti dei propri servizi, inteso che in tal caso la garanzia viene prestata anche nell'interesse di questi ultimi;
2. dalla proprietà, gestione e manutenzione di terreni, strade, piazze, ponti, canali ed altre infrastrutture viarie in genere, nonché di ogni altro manufatto od opera pubblica;
3. dalla proprietà, esercizio e manutenzione di impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale e la pubblica illuminazione, compresi i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti semaforici e di segnalazione in genere;
4. dalla proprietà e/o conduzione e/o manutenzione di boschi, aree verdi, parchi e giardini (e relative installazioni in genere eventualmente in dotazione), piante e alberature in genere, compresi l'esecuzione di lavori di giardinaggio, potatura e/o manutenzione in genere nonché da impiego di prodotti fitosanitari; sono comprese le attività di tutela e conservazione di piante di interesse paesaggistico ed ambientale, anche nell'interesse di terzi proprietari, ove sottoposte a vincolo;
5. dalla organizzazione, gestione e/o partecipazione di / a : concorsi, convegni, seminari, tavole rotonde, fiere, mostre, fiere ed esposizioni in genere, spettacoli, sagre, feste e manifestazioni in genere, ovunque organizzate, compresi i

Unione Colline Matildiche – Capitolato speciale dell'assicurazione RCT/RCO

rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori di allestimento e smontaggio delle eventuali strutture impiegate e compresi i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo, compresi quelli cagionati ai locali stessi;

L'assicurazione vale anche in favore delle associazioni, gruppi organizzati e singoli cittadini che prestano la loro collaborazione per lo svolgimento delle suindicate iniziative.

6. dall'organizzazione e/o dallo svolgimento di manifestazioni e iniziative che abbiano una valenza culturale e/o sociale e/o di interesse collettivo, organizzate dal Contraente o per le quali lo stesso abbia con specifico atto concesso il proprio patrocinio, comprese le iniziative di carattere ricreativo e sportivo, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: visite guidate, gite, tornei e competizioni sportive, manifestazioni carnevalesche anche con carri allegorici, compresa la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni occorsi alle persone trasportate sui carri allegorici durante le predette manifestazioni patrocinate e/o organizzate dal Contraente.

In tutti i casi sopra indicati l'assicurazione vale anche in favore delle associazioni, gruppi organizzati e singoli cittadini che prestano la loro collaborazione per lo svolgimento delle manifestazioni.

7. dall'organizzazione e/o gestione e/o partecipazione ad attività di istruzione professionale e di formazione in genere, compresi i danni cagionati dai partecipanti a terzi e a prestatori d'opera del Contraente;
8. dall'utilizzo della modalità operativa del telelavoro;
9. dalla proprietà e/o conduzione di uffici, magazzini e depositi, alloggi, officine e laboratori, parcheggi, rimesse, teatri, cinema, auditorium, asili e strutture scolastiche, centri di formazione, colonie, ambulatori, strutture per anziani, strutture assistenziali, palestre e strutture nonché impianti sportivi e ricreativi in genere, cimiteri, macelli, mercati od altre strutture adibite a pubblici servizi e non;
10. dalla gestione di farmacie comunali, compresi i rischi di danni derivanti dai prodotti somministrati o venduti, esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi, salvo si tratti di prodotti galenici di produzione propria, compresi i prodotti omeopatici e di erboristeria, somministrati o venduti nello stesso esercizio;
11. dalla proprietà e/o esercizio - a qualunque titolo - di distributori automatici di cibi, bevande e simili, nonché dalla gestione di mense e di servizi di refezione scolastica, di bar e punti di ristoro anche in occasione di manifestazioni in genere, da servizio di fornitura pasti alle strutture gestite o anche al domicilio di assistiti, compresa la responsabilità derivante da intossicazione causata da cibi e bevande somministrati;
12. dalla proprietà e/o gestione di giochi ed attrezzature vari (es. scivoli, altalene, giostre e simili attrezzature) in giardini e parchi pubblici nonché dovunque trovino altra adeguata sistemazione;
13. dalla proprietà e manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari, striscioni, spazi per affissioni, ovunque installati;
14. dalla proprietà e/o dall'uso di mezzi di trasporto non a motore in genere;
15. dalla proprietà e/o dall'impiego di macchine operatrici, mezzi di trasporto, sollevamento e movimentazione, fatta salva l'esclusione dei rischi da circolazione soggetti all'assicurazione obbligatoria RCA;
16. da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento di merci, incluso carico e scarico;
17. dall'esercizio di servizi sanitari interni (infermeria e primo soccorso);
18. dalla gestione di attività e/o servizi socio assistenziali anche a domicilio degli assistiti;
19. da proprietà, esercizio e manutenzione di acquedotti - compresi i danni da erogazione di acqua alterata - e della rete fognaria;
20. da erogazione e distribuzione di gas per usi domestici e produttivi, compresi i rischi della proprietà dei relativi impianti e infrastrutture e della rete di distribuzione;
21. da esercizio del servizio di nettezza urbana, compreso raccolta, carico e scarico di rifiuti in genere, esclusi i rischi da circolazione soggetti all'assicurazione obbligatoria RCA.
La garanzia comprende altresì i rischi derivanti: dalla proprietà e/o dall'impiego di cassonetti, campane e/o contenitori per la raccolta di rifiuti in genere; dalla proprietà e/o dall'esercizio di isole ecologiche, di stazioni per la raccolta differenziata e simili nonché da attività di disinfezione e/o disinfestazione;
22. dall'esercizio dei servizi di polizia municipale e di sorveglianza, anche armata;
23. dalla proprietà ed impiego di cani, dalla proprietà e gestione di canili ed altri ricoveri per animali, dal servizio di accalappiacani, dalla custodia di animali nell'ambito di giardini pubblici e spazi affini, dall'impiego di animali per attività in favore di soggetti assistiti dai propri servizi (es. ippoterapia);
24. dall'impiego di squadre di pronto intervento per emergenze in genere, compresi i gruppi organizzati di volontari della protezione civile, cui è estesa la qualifica di Assicurati;
25. dall'esistenza di officine per l'attività interna di manutenzione e riparazione di veicoli, attrezzature, macchinari, impianti e strumentazione in genere, comprese le officine mobili;

Unione Colline Matildiche – Capitolato speciale dell'assicurazione RCT/RCO

26. dalla proprietà e dalla conduzione di serbatoi di olio combustibile, colonne di distribuzione e/o depositi di carburante per uso dell'Assicurato, cabine di trasformazione o distribuzione di energia elettrica, depositi con cabine di decompressione di gas liquidi e non;
27. ai soggetti non qualificabili come prestatori di lavoro del Contraente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: lavoratori somministrati, personale in comando da altro Ente o Azienda, collaboratori, consulenti, soggetti occupati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità o interessati da progetti di inserimento, recupero, riabilitazione, in ambito scolastico, lavorativo o sociale, tirocinanti, borsisti, studenti, stagisti, tutor, docenti, insegnanti, volontari in genere, associazioni no profit, famiglie affidatarie di minori per le competenze loro attribuite) che partecipino ad attività o prestino la loro opera per conto o disposizione o su autorizzazione del Contraente o per iniziative promosse o autorizzate dal Contraente medesimo. Analogamente la garanzia vale per i soggetti assistiti dai servizi del Contraente, per gli alunni delle scuole e degli asili comunali nonché per i minori utenti dei servizi prestati dal Contraente, anche nelle scuole statali del territorio comunale. Tutti i soggetti sopra richiamati devono pertanto considerarsi assicurati;
28. da attività e lavori di manutenzione - anche straordinaria - costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione, scavo, posa in opera.

Relativamente a lavori, attività e servizi in genere, appaltati a terzi, l'assicurazione è prestata ferma restando la facoltà della Società di agire in via di rivalsa nei confronti delle ditte appaltatrici incaricate dell'esecuzione dei medesimi, se responsabili dei danni.

2.5 Esclusioni

Salvo diversa specifica pattuizione di cui alla successiva sezione 3.0 - Condizioni particolari e delimitazioni, l'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) derivanti dai rischi di circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore e da navigazione di natanti a motore, soggetti all'obbligo dell'assicurazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005 (titolo X capo I) e ss.mm. e ii., nonché da impiego di aeromobili;
- b) da furto, salvo quanto previsto dalle Condizioni Particolari 3.4 Furto commesso con uso di impalcature e ponteggi dell'Assicurato e 3.5 Danni a cose consegnate e non consegnate;
- c) a cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dalle Condizioni Particolari 3.5 Danni a cose consegnate e non consegnate, 3.6 Danni a cose in consegna o custodia e 3.7 Danni a veicoli;
- d) alle cose sulle quali si eseguono lavori, limitatamente alla parte direttamente oggetto dei medesimi;
- e) a fabbricati cagionati da cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, se derivanti da lavori che implichino sottomurature e/o altre tecniche sostitutive;
- f) conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento nonché conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo si tratti di danni da inquinamento accidentale e cioè conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture;

Sia l'assicurazione RCT sia l'assicurazione RCO non comprendono inoltre i danni:

- g) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- h) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione di quelli riconducibili alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali nonché per il munizionamento in regolare dotazione alla Polizia Locale;
- i) direttamente o indirettamente derivanti dall'esposizione e/o dal contatto con l'asbesto, l'amianto e/o con qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- j) derivanti da campi elettromagnetici;
- k) direttamente o indirettamente derivanti da attività biotecnologiche e di ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio, riguardanti organismi geneticamente modificati (OGM);
- l) direttamente o indirettamente originati da contaminazione biologica e/o chimica, a seguito di atto terroristico di qualsiasi genere.

Unione Colline Matildiche – Capitolato speciale dell'assicurazione RCT/RCO

2.6 Responsabilità personale dei prestatori di lavoro e non

La garanzia comprende la responsabilità civile personale di tutti i Prestatori di lavoro del Contraente nonché di altri soggetti non a rapporto di dipendenza quali, a titolo meramente esemplificativo e non limitativo: amministratori, persone in rapporto di lavoro temporaneo, lavoratori somministrati, tirocinanti, titolari di borse lavoro, lavoratori a progetto, prestatori occasionali, apprendisti, collaboratori, docenti, tutor, consulenti esterni, soggetti impiegati in lavori socialmente utili e/o attività di pubblica utilità, volontari, appartenenti o non ad associazioni di volontariato, per danni arrecati a terzi e/o ad altri Prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato nello svolgimento delle rispettive mansioni o degli incarichi o attività, espliciti per conto e/o ordine o disposizione del Contraente/Assicurato, compresi quelli derivanti dalle attribuzioni previste ai sensi della normativa in tema di sicurezza del lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii. con espresso richiamo, fra le altre, delle norme disciplinate dagli abrogati Decreti Legislativi nn. 626/94 e 494/96 e ss. mm. e ii.). Ai sensi e per gli effetti della presente norma tali soggetti sono pertanto considerati come Assicurati.

La presente estensione è prestata entro i limiti dei massimali pattuiti per la garanzia RCT, salvo il caso di lesioni corporali o di morte cagionate ad altri Prestatori di lavoro, in occasione di servizio, per le quali il limite di risarcimento è pari ai massimali previsti per la garanzia RCO.

2.7 Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'assicurato

Fermo quanto espressamente previsto alla norma **2.8**, in caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o al Broker incaricato, entro 30 giorni lavorativi dal momento in cui il competente ufficio del Contraente ne è venuto a conoscenza. Agli effetti dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi (Rct) si conviene tra le Parti che per data di presa conoscenza deve intendersi quella di ricevimento della richiesta di risarcimento avanzata in forma scritta direttamente dal danneggiato ovvero tramite un legale e/o un terzo aventi titolo a rappresentarlo, inteso che il Contraente ha l'obbligo di denuncia solo se, o quando, abbia ricevuto detta richiesta scritta.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (Rco), il Contraente ha l'obbligo di denunciare, entro i termini di cui sopra, solo i sinistri per i quali:

- a. abbia luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge, per infortunio o insorgenza di malattia professionale;
- b. abbia ricevuto avviso di procedimento penale aperto;
- c. abbia ricevuto richieste di risarcimento o sia stata promossa azione legale o di rivalsa da parte degli aventi diritto.

2.8 Franchigia frontale - S.I.R. - Gestione delle vertenze di danno e spese di resistenza

Relativamente alla garanzia RCT la presente assicurazione prevede l'applicazione di una quota di autoassicurazione (Self Insurance Retention, denominata per brevità "S.I.R.") pari ad **euro 2.000,00** per ogni sinistro, per la quale il Contraente assume pertanto la veste di "Assicuratore di se stesso".

Per effetto di quanto sopra, le parti convengono che la gestione dei sinistri e delle vertenze di danno e i relativi oneri inerenti la resistenza alle pretese risarcitorie dei terzi siano regolati come di seguito indicato:

a) Gestione dei sinistri rientranti nella S.I.R.

La gestione dei sinistri il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è sicuramente inferiore all'importo della "S.I.R.", viene svolta dal Contraente o da soggetto dal medesimo incaricato (Loss Adjuster designato), con oneri economici posti per intero a carico del Contraente.

Il Contraente, relativamente ai sinistri dallo stesso gestiti, assume l'onere delle spese di resistenza inerenti l'assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D.Lgs. 28/2010, anche oltre il limite della franchigia.

In caso di transazione o condanna giudiziale il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato direttamente dal Contraente fino alla concorrenza dell'importo della franchigia.

Si precisa che qualora un sinistro gestito dall'Assicurato, in quanto di importo inizialmente inferiore alla "S.I.R." o di importo indeterminato, in corso di istruttoria venga accertato essere di importo superiore alla "S.I.R.", in deroga alla norma **2.7**, verrà denunciato solo in quel momento alla Società, senza che la stessa possa eccepire alcun tipo di pregiudizio per ritardata denuncia o la prescrizione del diritto e, in tale caso la gestione verrà svolta dalla Società nei termini previsti dalla seguente lett. **b**).

b) Gestione dei sinistri eccedenti la S.I.R.

Unione Colline Matildiche – Capitolato speciale dell'assicurazione RCT/RCO

La gestione dei sinistri il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è superiore all'importo della "S.I.R.", viene svolta dalla Società.

Ogni decisione circa l'effettuazione di offerte transattive, come pure l'acquiescenza o l'impugnazione di decisioni dell'Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo. Resta fermo tuttavia che la Società non potrà impegnare il Contraente ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate.

La Società, relativamente ai sinistri dalla stessa gestiti, assume l'onere delle spese di resistenza inerenti l'assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D.Lgs. 28/2010.

Gli oneri sopra indicati sono a carico della Società entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda e in aggiunta allo stesso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La gestione e la liquidazione dei danni il cui importo eccede l'autoassicurazione (SIR), sarà assunta per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. In caso di transazione o condanna giudiziale, il pagamento del risarcimento dovuto al danneggiato verrà effettuato dalla Società per conto dell'Assicurato al lordo della "SIR" che in questo caso costituirà franchigia a carico dell'Assicurato.

La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell'Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato.

2.9 Liquidazione delle franchigie

In relazione al pagamento dei risarcimenti effettuati per conto dell'Assicurato dalla Società al lordo delle "S.I.R.", costituenti franchigia a carico dell'Assicurato, la Società richiederà al Contraente, al momento della regolazione del premio, l'importo cumulato delle "S.I.R." con il relativo dettaglio complessivo.

Il Contraente provvederà al pagamento alla Società del rimborso dovuto, nei termini previsti in polizza per il pagamento dei premi.

2.10 Determinazione e Regolazione del premio

Il premio viene calcolato mediante applicazione del tasso di premio indicato nella Scheda Tecnica che forma parte integrante del contratto, all'ammontare delle Retribuzioni lorde annue corrisposte dal Contraente, con l'intesa che il detto tasso di premio rimane fisso per tutta la durata del contratto, salvo l'eventuale adeguamento correlato unicamente alla modifica delle imposte sui premi assicurativi.

Detto premio viene anticipato dal Contraente in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella Scheda Tecnica che forma parte integrante del contratto e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come riferimento per la determinazione del premio stesso. A tale fine:

a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 120 giorni dal termine di ciascun periodo assicurativo annuo, il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto alla Società il dato consuntivo degli elementi variabili considerati per il conteggio del premio.

La differenza di premio eventualmente risultante dalla regolazione deve essere pagata dalla parte debitrice nei 60 giorni successivi alla data di ricevimento della relativa appendice da parte del Contraente.

Fermo, se previsto, l'eventuale premio minimo per ciascun periodo assicurativo annuo, il rimborso dovuto - in caso di regolazione passiva - verrà pagato dalla Società al netto delle imposte.

b) Inosservanza degli obblighi di comunicazione dei dati

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva eventualmente dovuta, la Società dovrà fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 30 giorni.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (premio a deposito più conguaglio)

2.11 Pluralità di assicurati – Limite massimo del risarcimento

Il massimale pattuito in polizza per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento deve intendersi unico, per ogni effetto, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

Unione Colline Matildiche – Capitolato speciale dell'assicurazione RCT/RCO

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente sia la garanzia RCT che la garanzia RCO, la Società non risarcirà somme superiori complessivamente a **euro 7.000.000,00**.

Unione Colline Matildiche – Capitolato speciale dell'assicurazione RCT/RCO

3.0 CONDIZIONI PARTICOLARI E DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

(sempre operanti)

3.1 Malattie Professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa, ai rischi delle malattie professionali, comprese quelle riconosciute come tali dalla Magistratura, escluse asbestosi, silicosi e HIV.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della presente assicurazione e siano conseguenza di fatti colposi posti in essere per la prima volta nei dodici mesi precedenti la data di effetto dell'assicurazione nonché durante il periodo di validità della stessa. Tuttavia nel caso in cui la presente assicurazione decorra dalla data di scadenza di altra assicurazione stipulata dal Contraente con la stessa Società per il medesimo rischio, l'anzidetto limite deve intendersi elevato a trentasei mesi.

La garanzia non è operante per:

- le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile.

Il massimale della garanzia RCO rappresenta in ogni caso la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione ovvero originati dal medesimo tipo di malattia.

3.2 Committenza veicoli

A parziale deroga dell'art. 2.5 Rischi Esclusi, l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

3.3 Affidamento auto

A parziale deroga dell'art. 2.5 Esclusioni, posto che l'Assicurato può affidare a qualsiasi titolo a propri prestatori di lavoro, collaboratori e consulenti, automezzi di cui è proprietario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio, si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti dal conducente dei menzionati automezzi a causa di vizio occulto di costruzione o difetto di manutenzione di cui l'Assicurato stesso debba rispondere.

La presente estensione di garanzia non opera qualora l'evento si configuri come infortunio sul lavoro e il conducente sia un Prestatore di lavoro, quando sia operante la garanzia RCO.

3.4 Danni da furto commesso con uso di impalcature o ponteggi dell'Assicurato

A parziale deroga dell'art. 2.5 Esclusioni, l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che per compiere l'azione delittuosa si siano avvalse di impalcature o ponteggi eretti dall'Assicurato, o da terzi per conto dell'Assicurato stesso, sempre che il furto sia stato regolarmente denunciato alle Autorità. La presente estensione dell'assicurazione è operante con il limite di risarcimento di **euro 100.000,00** per periodo assicurativo annuo, sotto deduzione, in caso di sinistro, di uno scoperto del **10%** con un minimo non indennizzabile pari alla franchigia prevista dal contratto.

3.5 Danni a cose consegnate e non consegnate

A parziale deroga dell'art. 2.5 Esclusioni, l'assicurazione comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso terzi, ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785bis e 1786 del Codice Civile, per furto, sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nei presidi e nelle strutture del Contraente, consegnate o non consegnate, esclusi denaro, valori bollati e titoli di credito.

Per gli anzidetti danni è stabilito un limite di risarcimento di **euro 100.000,00** per periodo assicurativo annuo.

3.6 Danni a cose in consegna o custodia

A parziale deroga dell'art. 2.5 Esclusioni, fermo restando quanto diversamente previsto dalla Condizione Particolare "Danni a cose consegnate e non consegnate", l'assicurazione comprende i danni cagionati alle cose di terzi in consegna, custodia o

Unione Colline Matildiche – Capitolato speciale dell'assicurazione RCT/RCO

deposito al Contraente/Assicurato o a persone di cui lo stesso debba rispondere, anche movimentate, sollevate, caricate o scaricate.

Dalla presente estensione di garanzia sono esclusi i danni:

- a impianti, macchine, attrezzature e strumenti di lavoro, in conseguenza diretta ed esclusiva del loro uso ordinario, fatta eccezione per quelli cagionati da stagisti, borsisti, tirocinanti e simili in occasione di stage formativi o iniziative di inserimento lavorativo organizzati o promossi dal Contraente e svolte presso terzi, a condizione che tali iniziative siano rilevabili dagli atti amministrativi del Contraente o da specifici accordi formali o convenzioni;
- a beni in leasing all'Assicurato;
- a oggetti preziosi, denaro, titoli di credito in genere e valori bollati.

Per gli anzidetti danni è stabilito un limite di risarcimento di **euro 100.000,00** per uno o più sinistri occorsi in un medesimo periodo assicurativo annuo.

3.7 Danni a veicoli

- a) Relativamente ai danni cagionati a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, come pure per i danni a veicoli di terzi o prestatori di lavoro che trovino in parcheggio nelle aree di pertinenza delle sedi dell'Assicurato o delle quali l'Assicurato sia responsabile, la garanzia è operante con la franchigia per sinistro prevista dal contratto, indipendentemente dal numero dei veicoli eventualmente interessati dal sinistro.
- b) Relativamente al servizio di rimozione di veicoli attuata per ragioni di sicurezza o di pubblico interesse, l'assicurazione è estesa ai danni cagionati a seguito di caduta o sganciamento dei veicoli rimossi:
 - durante le operazioni di carico e scarico degli stessi;
 - nel traino e/o trasporto dei suddetti veicoli fino all'area di sosta o deposito dei medesimi;

L'estensione è prestata per il complesso delle suindicate operazioni ferma l'esclusione dei danni rientranti nella disciplina del D.Lgs. 209/2005 per quanto concerne la RCA obbligatoria e comprende i danni subiti dai menzionati veicoli custoditi dall'Assicurato in apposite aree di sosta o deposito. Sono esclusi i danni alle cose che si trovino nei veicoli rimossi.

Nel caso in cui la gestione esecuzione del servizio sia stata affidata a terzi, l'anzidetta estensione è prestata esclusivamente nell'interesse dell'Assicurato nella sua qualità di committente.

Per i detti danni la garanzia è prestata con uno scoperto del **10%**, con un minimo non indennizzabile pari alla franchigia prevista dal contratto e con il limite di risarcimento di **euro 100.000,00** per uno o più sinistri occorsi in un medesimo periodo assicurativo annuo.

3.8 Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'art. 2.5 Esclusioni, l'assicurazione è estesa ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di guasto o rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture.

La presente estensione è prestata con uno scoperto del **10%**, con un minimo non indennizzabile di **euro 2.500,00** e con il limite di risarcimento di **euro 250.000,00** per uno o più sinistri occorsi nel medesimo periodo assicurativo annuo.

3.9 Danni da interruzioni o sospensioni di attività

Relativamente ai danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) nonché da mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, l'assicurazione è operante a condizione che detti danni siano conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La presente estensione è prestata con uno scoperto del **10%**, con un minimo non indennizzabile pari alla franchigia prevista dal contratto e con il limite di risarcimento di **euro 250.000,00** per uno o più sinistri occorsi nel medesimo periodo assicurativo annuo.

3.10 Danni da incendio

Relativamente ai danni a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute a qualunque titolo, l'assicurazione è operante per ogni sinistro con il limite di risarcimento di **euro 250.000,00** e con applicazione della franchigia prevista dal contratto.

Unione Colline Matildiche – Capitolato speciale dell'assicurazione RCT/RCO

Qualora per i detti danni esista una copertura assicurativa prestata con distinta polizza incendio recante la garanzia "Ricorso vicini / terzi", la presente estensione sarà operante ad esaurimento della prestazione garantita dalla predetta altra polizza, sempre che la stessa sia valida ed operante.

3.11 Danni da cedimento o franamento del terreno

Relativamente ai danni a fabbricati derivanti da cedimento e/o franamento e/o vibrazioni del terreno, l'assicurazione è prestata con il limite di risarcimento di **euro 250.000,00** per uno o più sinistri occorsi in un medesimo periodo assicurativo annuo e con deduzione, per ogni sinistro, di uno scoperto del **10%**, con un minimo non indennizzabile pari alla franchigia prevista dal contratto.

E' in ogni caso confermata l'esclusione dei danni derivanti da lavori che implicino sottomurature e/o altre tecniche sostitutive.

3.12 Danni a condutture ed impianti sotterranei

Relativamente ai danni cagionati a condutture e/o impianti sotterranei, l'assicurazione è operante con il limite di risarcimento di **euro 250.000,00** per uno o più sinistri occorsi in un medesimo periodo assicurativo annuo e con l'applicazione, per ogni sinistro, della franchigia prevista dal contratto.

3.13 Errato trattamento di dati personali

A parziale deroga di ogni diversa pattuizione contrattuale, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. e ii., per perdite patrimoniali cagionate a terzi, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

La presente estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del **10%** con il minimo non indennizzabile pari alla franchigia prevista dal contratto e con un limite di risarcimento di **euro 25.000,00** per periodo assicurativo annuo.

La Società

Il Contraente

Unione Colline Matildiche – Capitolato speciale dell'assicurazione RCT/RCO

SCHEDA TECNICA

Contraente/Assicurato

Unione Colline Matildiche - P.zza Dante n. 1 – 42020 Quattro Castella (RE) – p.iva/c.f.: 02358290357,

durata del contratto: anni 4, mesi 6, giorni 1, con
effetto dal: 29/06/2016
scadenza il: 31/12/2020
scadenza prima rata il: 31/12/2016

Massimali assicurati

Responsabilità civile verso terzi (RCT)

- ☐ **euro 5.000.000,00** per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone che abbiano sofferto danni per morte o lesioni personali o abbiano subito danni a cose di loro proprietà, con i limiti di
- ☐ **euro 3.000.000,00** per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e di
- ☐ **euro 3.000.000,00** per danni cose, anche se appartenenti a più persone.

Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

- ☐ **euro 5.000.000,00** per ogni sinistro, qualunque sia il numero dei prestatori d'opera infortunati, ma con il limite di
- ☐ **euro 3.000.000,00** per ogni infortunato

Elementi per il conteggio del premio:

Il premio annuo lordo dovuto per l'assicurazione è determinato in base all'elemento variabile delle Retribuzioni lorde annue (come definite in polizza).

Lo stesso viene anticipato dal Contraente in base agli elementi di seguito indicati e regolato successivamente nei termini previsti dalla norma "Determinazione e regolazione del premio":

- *retribuzioni lorde annue preventivate* = **euro 850.000,00**
- *tasso lordo pro mille* = _____

Il premio annuo lordo iniziale ammonta pertanto ad **euro** _____

La Società

Il Contraente
